

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA). Confo'Card Mastercard®

Europea Assicurazione Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea
+41 58 275 27 27, info@erv.ch, www.erv.ch

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SUA ASSICURAZIONE

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione). Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è Cembra Money Bank AG (denominata nelle Condizioni generali d'assicurazione Cem-bra), Bändliweg 20, CH-8048 Zurigo.

Chi è il debitore del premio?

Il premio è a carico dello stipulante.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite p. es. dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per le franchigie.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce, unicamente al titolare di una carta di credito Confo'Card Mastercard® valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone coassicurate sono coloro che vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta, ossia: coniuge o partner convivente, genitori, nonni e figli. Sono altresì assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i figli minorenni in affidamento e durante le vacanze. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli. Questa enumerazione è conclusiva.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano ad esempio i seguenti:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno);

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia con la stipula del contratto relativo alla carta «Confo'Card Mastercard®» e termina con lo scioglimento del contratto sopraccitato (disdetta o blocco definitivo senza carta sostitutiva da parte dello stipulante o del titolare della carta) o alla scadenza della validità della carta Confo'Card Mastercard®. Inoltre, la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Cembra e la ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. Europea Assicurazione Viaggi ERV, succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea è responsabile del trattamento dei suoi dati personali.

Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero nonché i suoi diritti).

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
	Confo'Card Mastercard®
Assicurazione shopping	
Assicurazione acquisti	5'000.- all'anno 2'000.- per evento
Assicurazione viaggi	
- Ritardo di volo	300.- pro Person und pro Reise
- Ritardo nella consegna dei bagagli	450.- pro Person und pro Reise
SOS-Assistance: - trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento; - trasporto d'urgenza assistito da personale medico/rimpatrio; - spese di ricerca e recupero; - rimpatrio in caso di decesso; - spese supplementari per un viaggio di rientro non programmato.	60'000.- a persona e evento 1ª classe treno o volo in classe «Economy»
Prestazioni di servizio	Servizi Le prestazioni di servizio a pagamento derivanti dai seguenti servizi verranno addebitate agli assicurati.
Centrale d'allarme	In caso di emergenza, la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. La centrale organizza: - in caso di ricovero in ospedale, una garanzia ospedaliera rimborsabile all'estero; - la gestione in caso di crisi internazionali; - la trasmissione di messaggi ai parenti; - il passaggio amministrativo a un'ambasciata o a un avvocato; - la notifica all'azienda di trasporti e all'hotel in caso di arrivo in ritardo; - il soccorso stradale del veicolo; - l'anticipo finanziario in caso di furto/rapina; - il blocco di telefono cellulare, carte di credito e carte cliente; - il servizio informazioni mediche.

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)

- 1 DISPOSIZIONI GENERALI**
- 2 ASSICURAZIONE SHOPPING**
 - 2.1 Assicurazione acquisti**
- 3 ASSICURAZIONE VIAGGI**
 - 3.1 Ritardo di volo e nella consegna dei bagagli**
 - 3.2 SOS-Assistance**
 - 3.3 Prestazioni di servizio**
- 4 GLOSSARIO**

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- B Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.
- C La copertura assicurativa sussiste se almeno il 51% della prestazione originaria (oggetto, prestazione di viaggio) è stata pagata con una carta Confo'Card Mastercard® valida emessa dallo stipulante.

1.2 Ambito di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Restano salve le disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
- che si verificano in relazione a malattie e infortuni che non sono stati constatati da un medico al momento dell'avvenimento e che non sono documentati da un certificato medico;
- nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul

sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;

- che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni in caso di imprevisti di viaggio;
- relativi a scioperi o disordini di qualsiasi tipo o eventi naturali;
- legati a rapimenti;
- in caso di eventi che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
- che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi;
 - trekking ed escursioni in montagna oltre i 4000 m sul livello del mare;
 - spedizioni;
- relativi ad atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato;
- che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre (conformemente alle disposizioni legali) o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
- che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti e al loro tentativo, con riserva di atti vandalici, furto o rapina da parte di terzi nell'ambito della copertura casco totale per veicoli noleggiati;
- causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- causati da epidemia o pandemia (restano salvi tutti gli eventi assicurati elencati in modo esaustivo). Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione (punto 3.2.2 A).

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è intervenuta al posto della persona responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV le rivendicazioni (pretese RC) fino a concorrenza delle spese.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.5 Altre disposizioni

- Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.
- Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede ERV (Basilea).
- Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie, pandemie ecc., sono determinanti esclusivamente le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali delle autorità svizzere. Queste sono in prima linea il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.
- La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Procedura in caso di sinistro

- A A chi rivolgersi
- In caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. telefono +41 58 275 27 27, schaden@erv.ch,
 - **in caso di emergenza**, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà l'assistenza necessaria.
- B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre e chiarire il sinistro.
- C All'assicuratore
- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
 - vanno consegnati i documenti necessari e
 - devono essere indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale); in assenza delle coordinate di pagamento, le spese di bonifico pari a CHF 40.- sono a carico della persona assicurata.
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un

medico; egli deve essere informato in merito ai programmi relativi al viaggio e si devono seguire le sue istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

- E In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se l'assicurato avesse agito conformemente alle condizioni.
- F L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
 - vengono nascosti determinati fatti o
 - gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengono rispettati e ciò causa danni all'assicuratore.

2 ASSICURAZIONE SHOPPING

2.1 Assicurazione acquisti

2.1.1 Oggetti assicurati

- A L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per un periodo limitato contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti mobili appena acquistati. L'oggetto assicurato deve essere stato pagato per almeno il 51% con la carta per la quale è valida l'assicurazione.
- B Valore minimo della merce: CHF 50.-

2.1.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione acquisti fornisce una copertura per gli articoli di acquisto recente valida per 30 giorni dalla data di acquisto.

2.1.3 Prestazioni assicurate

- A L'assicuratore rimborsa le spese di riparazione o sostituzione degli oggetti assicurati.
- B L'assicuratore decide se l'oggetto deve essere riparato, sostituito con un oggetto di valore equivalente o se deve essere risarcito fino a concorrenza dell'importo originariamente pagato in base alla ricevuta d'acquisto.
- C Se l'articolo fa parte di una coppia o di un set, l'assicuratore pagherà solo la parte danneggiata, a condizione che l'articolo non sia inutilizzabile senza l'altra parte. Se la compagnia di assicurazione paga la coppia o il set in base a un caso assicurativo, la parte restante diventa proprietà dell'assicuratore. Finché l'oggetto smarrito o danneggiato non viene recuperato, la parte esistente rimane in possesso della compagnia di assicurazione.
- D La somma d'assicurazione è limitata per ogni anno assicurativo, così come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

2.1.4 Cose e oggetti non assicurati

- contanti come valori patrimoniali digitali (criptovalute, criptodenaro, coin, token ecc.) assegni, biglietti, azioni o altre cartevalori negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d'ingresso;
- pellicce, gioielli, monili o altre pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
- oggetti d'arte e di antiquariato, armi o altri oggetti da collezione;
- veicoli a motore come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria per il loro funzionamento;
- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente allo stabile, come moquette, pavimenti, piastrelle, climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.1.5 Eventi e spese non assicurati

- danni che rientrano nella garanzia del fabbricante;
- costi di trasporto e di gestione o tasse;
- perdita o danneggiamento causato da parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- perdita o danneggiamento dovuto a difetti meccanici, elettrici, errori del software, inclusi errori di dati, ma senza limitazioni, qualsiasi interruzione di corrente, variazione di potenza, cortocircuito o guasto di sistema alle telecomunicazioni o agli impianti satellitari;
- perdita o danneggiamento risultante dalla normale usura;
- perdita o danneggiamento risultante da un uso improprio (compreso il taglio, la segatura e l'alterazione della forma);
- perdita o danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
- perdita o danneggiamento dovuto a o in relazione con incidenti nucleari, biologici o chimici;
- perdita o danneggiamento a seguito di confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali;
- perdita o danneggiamento dovuto a inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.

2.1.6 Procedura in caso di sinistro

- A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.
- B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:
- modulo sinistri, compilato e firmato;
 - originale o copia della ricevuta d'acquisto;
 - originale o copia dell'estratto conto della carta di credito da cui risulti che almeno il 51% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la carta;
 - rapporto della polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina;
 - dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto dell'oggetto e

che può eseguire l'eventuale riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;

- tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.

C In caso di danneggiamento, l'avente diritto può essere esortato a inviare a proprie spese l'oggetto danneggiato all'assicuratore per ulteriori accertamenti.

3 ASSICURAZIONE VIAGGI

3.1 Ritardo di volo e nella consegna dei bagagli

3.1.1. Ambito di applicazione, periodo di validità

A Ritardo di volo

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

B Ritardo nella consegna dei bagagli

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi pubblici e fintanto che gli oggetti assicurati sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.

3.1.2 Eventi e prestazioni assicurati

A Ritardo di volo

Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 4 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio;

B Ritardo nella consegna dei bagagli

L'assicurazione copre i costi degli acquisti assolutamente necessari, a condizione che si verifichi un ritardo di almeno 6 ore nella consegna del bagaglio con un mezzo di trasporto pubblico. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

3.1.3 Oggetti assicurati

Sono assicurati i bagagli che le persone assicurate portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.

3.1.4 Prestazioni non assicurate

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3.1.5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- contanti e biglietti di viaggio, titoli, atti e documenti di qualsiasi genere, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, merci, campioni e oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (p. es. souvenir), che non sono necessari per esigenze personali durante il viaggio;
- oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- oggetti portati in viaggio non per uso personale (regali, articoli/beni destinati a terzi ecc.).

3.1.6 Procedura in caso di sinistro

A In caso di consegna tardiva del bagaglio durante il trasporto da parte del personale di competenza (direzione dell'hotel, guida, impresa di trasporti ecc.), la persona assicurata deve chiedere che venga rilasciato un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e richiedere un risarcimento;

B Per richiedere l'erogazione delle prestazioni da parte della ERV, l'evento deve essere comunicato per iscritto o in un'altra forma testuale immediatamente dopo il rientro in Svizzera.

C I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- una prova del ritardo da parte della società competente (compagnia aerea o di trasporto, ecc.);
- una conferma del risarcimento pagato dalla società competente (compagnia aerea o di trasporto, ecc.);
- la conferma della prenotazione;
- la copia dell'estratto conto della carta di credito dal quale si evince la prestazione di viaggio pagata.
- le ricevute originali delle spese aggiuntive sostenute.

3.2 SOS-Assistance

3.2.1 Ambito di applicazione, periodo di validità, disposizione speciale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 90 giorni).

3.2.2 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa in seguito a uno dei seguenti eventi: malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso

- di una persona assicurata;
- di un/a compagno/a di viaggio;
- di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima.

B Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere

interrotta a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1).

3.2.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto alle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare una prestazione successiva. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

a. le spese

- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
- relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata. Soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;

b. i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo;

c. dell'organizzazione e delle spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;

d. i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economica (in aereo);

C La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta alla ERV.

3.2.4 Esclusioni

A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.- a persona ed evento.**

B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se sono avvenute senza indicazione medica (p. es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;
- se la malattia che ha portato all'intervento rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima dell'inizio della prestazione di viaggio.

3.2.5 Procedura in caso di sinistro

A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o la ERV.

B I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- conferma della prenotazione (originale o copia);
- certificato medico con diagnosi, certificati ufficiali, certificato di decesso, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o rapporti della polizia (originali);
- copia dell'estratto conto della carta di credito dal quale si evince la prestazione di viaggio pagata.

3.3 Prestazioni di servizio

A Tutte le prestazioni di servizio includono le organizzazioni, ma non i costi che eventualmente ne derivano se vengono incaricati fornitori di servizi. La centrale d'allarme comunica in anticipo eventuali spese consecutive. La ERV non è responsabile dei danni causati dall'impossibilità di reperire l'istituzione interessata, dei danni patrimoniali o delle conseguenze derivanti da informazioni fornite da un servizio informazioni mediche.

B In caso di emergenza, la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. La centrale organizza:

- un anticipo sulle spese rimborsabile di fino a CHF 5'000.- per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- la gestione in caso di crisi internazionali;
- la trasmissione di messaggi ai parenti;
- il passaggio amministrativo a un'ambasciata o a un avvocato;
- la notifica all'azienda di trasporti e all'hotel in caso di arrivo in ritardo;
- il soccorso stradale per un'autovettura fino a un massimo di 3,5 t (vale solo per l'Europa);
- un anticipo in contanti rimborsabile per un importo pari a CHF 2'000.- (restituzione entro 30 giorni dal rientro presso il domicilio), se durante un viaggio la persona assicurata subisce un furto o una rapina di tutti i contanti e non ha modo di ottenerne altri;
- il blocco di telefoni cellulari, carte di credito e carte cliente in caso di furto, rapina e perdita;
- la consulenza alla persona assicurata in caso di problemi medici minori nel Paese in cui si è recata o la comunicazione di un numero di telefono di un medico locale.

4 GLOSSARIO

D

Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E

Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza locale e temporale limitata superiore alla media, che rappresenta una minaccia per la vita e l'incolumità personale.

Estero

Non sono considerati Paesi esteri la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.

I

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L

Luogo/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M

Malattia

È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure abbia come conseguenza l'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N

Negligenza grave

Si tratta di negligenza grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui osservanza è imposta a ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.

O

Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o fatti di metalli preziosi, pellicce, orologi, binocoli, capi d'abbigliamento in pelle, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, apparecchiature di ogni tipo, accessori compresi.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena, ecc.). Tale ordine ha carattere obbligatorio.

P

Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

La persona assicurata è il partner contrattuale/cliente di Cembra e la cerchia di persone descritta nelle CGA. Le persone assicurate sono i beneficiari della copertura assicurativa.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di una trasferta in autobus o di un altro trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento di vacanza, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

R

Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

S

Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da

un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come per esempio ai Poli, le isole Svalbard, i deserti del Gobi o del Sahara, la foresta vergine della regione amazzonica o la Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico (p. es. Ironman Hawaii).

Svizzera

L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T

Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su istituzioni statali.

V

Vandalismo

Danneggiamento o distruzione di tipo doloso e intenzionale da parte di terzi ignoti.